

PASQUALE BALDOCCI

# L'ITALIA E LA PRIMA CRISI MAROCCHINA

---

*Estratto dalla Rivista di Studi Politici  
Internazionali - Anno XXIV, n. 2, 1957*

---

FIRENZE - LUNGARNO DEL TEMPIO, 40

SOMMARIO: 1. Premessa. Le prime relazioni tra il Regno d'Italia ed il Marocco: la posizione diplomatica e gli interessi dell'Italia nel Maghreb; l'iniziativa dei Consoli italiani a Tangeri e l'atteggiamento passivo del Regio Governo; - 2. La questione delle protezioni e l'azione dell'Italia nei negoziati di Tangeri del 1879; - 3. La conferenza di Madrid: i preliminari, l'intesa italo-franco-tedesca e la convenzione del 3 luglio 1880.

1. - È opinione comune che l'ingresso del Marocco nel novero delle grandi questioni internazionali risalga alla conferenza di Algeiras e per distinguere le origini diplomatiche di questa dalla controversia franco-tedesca sorta dopo la clamorosa vicenda di Agadir, si adopera sovente l'espressione di prima crisi marocchina. Valutando però il vero significato della conferenza riunitasi a Madrid nel 1880 l'inesattezza di tale definizione appare evidente. Anche se la convenzione sull'esercizio del diritto di protezione al Marocco stipulata il 3 luglio 1880 tra il Sultano e le Potenze europee non fu seguita da effetti politici imme-

(\*) Sigle di abbreviazione:

- TRATTATI - *Trattati, convenzioni, accordi, protocolli ed altri documenti relativi all'Africa (1825-1906)* Tipografia del Ministero degli Affari Esteri Roma, 1906.
- MARTENS - Martens, *Nouveau recueil général de traités*. Goettingue, 1843.
- ROUARD - Emmanuel Rouard De Card, *Les relations de l'Espagne et du Maroc pendant le XVIII et le XIX siècles*. Paris, 1912.
- SERIE XI - *Documenti diplomatici*. Serie XI. Marocco (1876-1914).
- D G P. - *Die Grosse Politik der Europäischen Kabinette* (1870-1914).
- L V. - *Libro Verde: Conferenza di Madrid per le protezioni al Marocco* (1880).
- L G. - *Libro Giallo: Question de la protection diplomatique et consulaire au Maroc*. Paris, 1880.
- L A. - *Libro Azzurro: Correspondence relative to the conference held at Madrid in 1880 respecting the right of Protection of Moorish subjects*. London, 1880.
- B C. - *Bollettino Consolare* Tipografia del Ministero degli Affari Esteri Torino, 1861.
- GHERSI - Emanuele Ghersi, *La questione marocchina nella politica estera europea (1830-1912)*. Firenze, 1939.
- FIGUERAS - Tomás García Figueras, *Marruecos (La acción de España en el norte de Africa)*. Madrid, 1941.

diati, essa non solo elevò il problema marocchino al rango di questione internazionale, estendendo ad altri Stati i privilegi di cui godevano soltanto alcune Potenze, ma attraverso l'atteggiamento assunto dai Governi maggiormente interessati rivelò la politica che i Gabinetti europei intendevano svolgere nei riguardi dell'Impero sceriffiano.

La prima crisi marocchina risale dunque alla lunga controversia relativa alle protezioni consolari che i rappresentanti delle Potenze accordavano ai sudditi del Sultano. Ma le vere ragioni del contrasto erano più profonde: il vecchio Marocco, tradizionalmente ostile alle influenze esterne, si sforzava invano di resistere alle iniziative di alcuni Governi che, traendo profitto dalla debolezza del Maghzen, miglioravano la propria posizione aumentando l'ascendente che esercitavano sulla Corte sceriffiana.

Nel 1861 il Regno d'Italia era subentrato nella posizione diplomatica dell'antico Regno di Sardegna, mediante l'estensione automatica al giovane Stato di tutti i trattati internazionali stipulati in precedenza dal Piemonte. Nei rapporti con i paesi arabi del Mediterraneo l'Italia aveva ereditato i privilegi che il Governo di Torino era riuscito ad ottenere dai Sovrani del Marocco e delle Reggenze barbaresche. Nei confronti dell'Impero sceriffiano, al nuovo Regno si applicavano le clausole del trattato sardo-marocchino del 1825 e quelle della convenzione anglo-marocchina del 1856, estese al Piemonte nel 1857.

Con il trattato di amicizia e di commercio del 30 giugno 1825 il Regno di Sardegna si era posto tra le Potenze che godevano dei maggiori privilegi. Questo accordo regolava quattro ordini di questioni: l'invio di un Console sardo al Marocco, la giurisdizione consolare da applicare ai sudditi sardi, il commercio e la navigazione tra i due paesi, la sicurezza dei rispettivi sudditi in caso di ostilità. Le parti si garantivano reciprocamente la libertà di commercio e si accordavano il trattamento della nazione più favorita (1).

Aderendo invece al trattato anglo-marocchino del 9 dicembre 1856, il Piemonte aveva ottenuto nuove concessioni commerciali, doganali e giuridiche. La libertà di commercio e di residenza in tutti i porti dell'Impero era stata riconfermata, si erano fissati i diritti doganali e molti monopoli e privative gravanti sulle importazioni erano stati aboliti. Inoltre i sudditi sardi erano esenti dal servizio militare e dai tributi e i procedimenti giudiziari tra Sardi e Marocchini competevano all'autorità da cui dipendeva il convenuto — agente consolare sardo o governatore marocchino — con la possibilità di appellarsi al Commisario per gli Affari Esteri del Sultano o al Console generale sardo. Le controversie tra stranieri soggiacevano infine alla competenza dei tribunali consolari (2).

---

(1) Il testo si trova in ТРАПААН (Appendice).

(2) Per l'accordo anglo-marocchino del 9 dicembre 1856, che comprende una

Alla vigile diplomazia dei Consoli sardi, continuatori della politica che le Repubbliche marinare e gli Stati italiani del secolo XVIII avevano svolto nei riguardi dei Sultani del Marocco, il Regno d'Italia doveva quella solida posizione tra le Potenze più in vista alla Corte sceriffiana. E gli interessi italiani nel Maghreb occidentale non erano tutelati meno efficacemente di quelli spagnoli, francesi e britannici.

Questi interessi, di natura prevalentemente commerciale, erano molto inferiori rispetto a quelli di altre Potenze. Nel 1860 l'Italia occupava il quinto posto tra gli Stati che svolgevano traffici col Marocco, dietro Gran Bretagna, Francia, Portogallo e Spagna. Gli scambi tra i due paesi non superavano in volume le 5.000 tonnellate annue ed in valore raggiungevano appena la cifra di 860.000 lire. Negli anni successivi il commercio tra l'Italia ed il Marocco diminuì ancora, riducendosi a sole 2.000 tonnellate nel 1867. Duplice era la causa di questo declino: anzitutto, la mancanza di comunicazioni dirette tra i porti marocchini e l'Italia faceva sì che il commercio italiano si svolgesse a vantaggio di altre nazioni. Le merci dovevano infatti transitare per Marsiglia o Gibilterra, sottraendo il provento dei noli alla navigazione nazionale, ed i commercianti italiani residenti al Marocco esportavano all'estero anzichè in Italia. Quest'ultima inoltre non era in grado di lotare contro la concorrenza dell'Inghilterra e della Francia che smerciavano sul mercato marocchino i prodotti della loro industria. Le esportazioni italiane si riducevano perciò a seterie, panni lavorati e coralli, mentre l'Italia importava dal Marocco cereali, lana e pelli.

L'importanza della colonia italiana era proporzionata al posto che gli scambi italo-marocchini occupavano nel commercio estero dell'Impero. I 140 Italiani che nel 1879 risiedevano in Marocco vivevano a Tangeri o nei porti della costa atlantica, dove reggevano le agenzie consolari e si dedicavano al commercio oppure all'allevamento. La Legazione d'Italia aveva inoltre accordato la protezione consolare ad un'ottantina di famiglie marocchine di religione ebraica ed era questa l'unica influenza politica che il Governo italiano potesse vantare nei riguardi del Maghzen.

Queste condizioni precarie non impedivano tuttavia ai nostri rappresentanti di seguire una politica attiva onde rimuovere gli ostacoli che si opponevano ad un incremento dei traffici tra i due paesi ed aumentare il prestigio del Regno. Nel ventennio che intercorre tra la proclamazione del Regno d'Italia e la Conferenza di Madrid l'attività della nostra Legazione di Tangeri fu tanto più ampia quanto maggiore era l'iniziativa locale che in quel periodo i Gabinetti europei accordavano ai loro rappresentanti presso il Maghzen. Per l'esperienza acquisita dalla lunga dimora nel paese essi erano infatti i migliori giudici

della politica che conveniva adottare per tutelare gli interessi del proprio Governo.

Fino al 1875 i problemi commerciali ebbero al Marocco la precedenza sulle questioni politiche. Nessuna controversia divideva i rappresentanti delle Potenze, la cui azione comune mirava all'apertura dell'Impero sceriffiano al commercio europeo. Malgrado le clausole dei trattati, gli scambi erano soffocati dalle proibizioni e dai divieti del Sultano, che poteva arbitrariamente sospendere l'esportazione di qualsiasi merce.

Nel 1861, il Console italiano De Martino riuscì a fare abolire la privativa sultanale sul commercio dello zolfo, che ostacolava le importazioni dall'Italia, dimostrando a Sidi Mohammed come essa incoraggiasse il contrabbando senza recare nessun profitto al Maghzen. In virtù del diritto al trattamento della nazione più favorita la nostra Legazione otteneva in quegli anni tutte le concessioni che il Sultano accordava agli altri Governi. L'Italia aderiva così al regolamento franco-marocchino dell'agosto 1863 relativo alla protezione consolare, origine della controversia che porterà alla conferenza di Madrid, e nel maggio 1865 stipulò con le altre Potenze ed il Sultano una convenzione per la costruzione e l'amministrazione di un faro al Capo Spartel, allo scopo di rimediare alla mancanza di segnalazioni lungo la costa settentrionale del Marocco.

Per dare vita a scambi commerciali diretti tra l'Italia e l'Impero i rappresentanti italiani insistevano sempre sulla necessità di istituire una linea regolare tra i due paesi, proponendo anche al Regio Governo di accordare facilitazioni ad una società di navigazione per realizzare questo progetto. Essi facevano anche notare come la mancanza di abili agenti commerciali nuocesse allo sviluppo dei nostri traffici. Ma questi suggerimenti non furono accolti e l'importanza degli scambi tra l'Italia ed il Marocco rimase secondaria nei confronti del commercio inglese, francese e spagnolo (3).

Intanto le pessime condizioni politiche in cui si dibatteva il paese apparivano sempre più in contrasto con le sue risorse naturali e la sua felicissima posizione geografica, risvegliando cupidigia e timore tra le Potenze europee. Il processo di disfacimento dell'Impero sceriffiano era già iniziato e lo smembramento del vecchio Marocco era ormai scontato da tutti i Governi. Spagna e Francia, che per tradizioni storiche o per contiguità territoriale vantavano i maggiori diritti su quelle terre, con

---

(3) Cfr. De Martino, *Commercio e navigazione nel Marocco* (B. C. marzo 1862) e *Innovazioni alla legislazione commerciale nel Marocco* (B. C. giugno 1862); Fossati Reyneri, *Appunti sulle condizioni generali dell'Impero del Marocco in rapporto al commercio ed alla emigrazione degli Italiani* (B. C. novembre 1879); cfr. inoltre i rapporti inviati dai Consoli Verdinois, Castelinard e Maissa, pubblicati nei B. C. del febbraio 1867, luglio 1868 e settembre 1887.

alterne vicende dovute a circostanze politiche cercavano di affrettare il crollo dell'ammalato d'Occidente. Gran Bretagna e Italia, invece, vedevano di cattivo occhio un turbamento dello statu quo mediterraneo, che la minima impresa spagnola nel Marocco avrebbe inevitabilmente provocato, e si sforzavano di consolidare la compagine barcollante dello Stato marocchino, consigliando riforme al Sultano e adoperandosi per scalzare l'influenza francese e spagnola o almeno per far sì che essa non fosse esclusiva.

Anche se in quel periodo il profilo mercantile delle relazioni italo-marocchine ebbe la precedenza su quello politico, l'importanza strategica dell'Impero sceriffiano non era sfuggita ai primi Consoli italiani. Nel 1862, De Martino aveva scritto al Regio Governo: « Oso affermare che per noi la questione del Marocco non deve e non può essere esclusivamente commerciale. La nostra navigazione, il nostro commercio devono seguire la grandezza della nostra rigenerazione. La nostra bandiera deve percorrere libera tutti i mari i più lontani e non essere rinchiusa in un lago. Si consideri la posizione geografica del Marocco. L'Inghilterra conserva Gibilterra per avere libera l'entrata nel Mediterraneo. La Spagna costruisce grandi fortificazioni sull'isola di Tarifa con il solo pensiero e scopo di aver libero il passaggio dei due mari. Qualunque occupazione straniera sulla costa africana dello stretto sarebbe forse un 'casus belli' tra le grandi nazioni. E l'Italia, che è entrata nel congresso delle grandi nazioni, non penserà ai futuri destini di quest'Impero, che tanta influenza possono avere e sul nostro commercio e sulla nostra navigazione? » (4)

Tali parole non riflettevano l'opinione dei Governi di allora, per i quali il proseguimento dell'unificazione nazionale era la meta suprema al cospetto della quale le lontane rivalità coloniali apparivano del tutto secondarie, ma esprimevano l'opinione di chi osservava la realtà politica da una visuale più ampia e volgeva lo sguardo all'avvenire, ritenendo che la conquista delle frontiere naturali non potesse prefiggersi quale fine esclusivo della politica del giovane Stato.

La controversia ispano-marocchina del 1876 mostrò per la prima volta con quanta attenzione i Governi europei seguivano gli avvenimenti del Marocco. Con l'incarico ufficiale di rendere omaggio al Sultano Mulei Hassan, le Potenze organizzavano missioni che percorrevano l'Impero studiandone il territorio.

Il Governo di Roma non rimase indietro in questo assalto al Marocco. Con la nomina a Ministro d'Italia in Tangeri di Stefano Scovasso, un diplomatico attivo e intraprendente, avvenuta nel 1875, la politica italiana nell'Impero sceriffiano divenne più efficace.

Il nuovo rappresentante del Regio Governo si recò subito a Fez per presentare a Mulei Hassan le sue credenziali ed offrire a nome

---

(4) Cfr De Martino, *Commercio e navigazione nel Marocco*

del proprio Sovrano dei prodotti dell'industria italiana. Alla missione, cui partecipò anche il De Amicis, si unì un capitano dello Stato Maggiore che «traendo profitto dalle circostanze di tempo, spingendo anche nuove ricognizioni all'infuori della via ufficiale, studiava con altro indirizzo il paese, raccogliendo importanti dati per la geografia e lo stato sociale del medesimo» (5). Nel 1876 una seconda missione italiana eseguì rilevamenti topografici lungo gli itinerari percorsi e raccolse dati descrittivi del territorio.

L'azione che il nuovo Ministro intendeva svolgere al Marocco si manifestò sin dai primi rapporti che egli inviò al Governo del Re. Prendendo spunto da una controversia sorta nel 1876 tra la Spagna ed il Maghzen per l'interpretazione del trattato ispano-marocchino del 1860, Scovasso prospettò al Ministro degli Esteri Melegari la politica che l'Italia avrebbe dovuto seguire nell'Impero sceriffiano.

Di fronte all'aggravarsi della vertenza, alimentata dall'atteggiamento minaccioso della stampa spagnola e da voci di preparativi militari, Berlino, seguita da Londra, aveva deciso di ottenere schiarimenti da Madrid. Il Ministro degli Esteri spagnolo aveva assunto un atteggiamento rassicurante e pochi giorni dopo i giornali madrileni annunciarono la composizione della controversia. A questo duplice intervento seguì quello della Francia, che chiese informazioni sulle intenzioni che il Governo di Madrid nutriva verso il Marocco. Il Ministro Calderon Collantes ripeté che la Spagna «non era menomamente interessata a sollevare difficoltà o pretese nel Marocco» (6).

Dopo aver osservato come il primo intervento nella capitale spagnola fosse stato compiuto dal Governo tedesco, che da soli tre anni aveva un rappresentante a Tangeri ma si mostrava favorevole all'integrità dell'Impero sceriffiano, Scovasso concludeva: «Non sarebbe importante per noi d'intendersi colla Germania e coll'Inghilterra, colle quali abbiamo quasi identico interesse a mantenere libero il passaggio dello stretto di Gibilterra, e così a difendere l'integrità del Marocco, guardiano della sponda sud del medesimo?» (7).

Melegari rispose riconoscendo l'importanza della questione e comunicando la versione della controversia data da Madrid, che dimostrava il buon diritto della Spagna. Senza rispondere al suggerimento con cui Scovasso aveva terminato il suo rapporto e dichiarando che non spettava all'Italia di pronunciare un giudizio sulla vertenza, Melegari impartiva queste istruzioni al nostro Ministro: «Nelle Sue comunicazioni col Governo locale e coi Suoi colleghi la Signoria Vostra deve tenere tale atteggiamento che, mentre lasci impregiudicata la nostra posizione, giovi a coltivare i buoni rapporti col Governo imperiale» (8).

(5) Cfr. *Missione italiana da Tangeri a Marocco e Mogador* Torino, 1886.

(6) Serie XL, n. 8 *Greppi a Melegari*, 17 novembre 1876.

(7) Serie XL, n. 1. *Scovasso a Melegari*, 14 giugno 1876.

(8) Serie XL, n. 3.

Malgrado le assicurazioni di Madrid, il comportamento spagnolo continuava a destare inquietudine e in seguito ad un passo del Foreign Office a Roma, il Governo del Re si decise a prendere posizione. Il Ministro di Gran Bretagna a Tangeri, Drummond Hay, giudicava ingiuste le pretese della Spagna verso il Maghzen e il 15 ottobre aveva suggerito a Lord Derby un intervento diplomatico presso il Gabinetto di Madrid. Il Ministro degli Esteri inglese accolse la proposta e, nell'intero di far desistere il Governo spagnolo da ogni velleità di tentare un colpo di mano al Marocco, incaricò l'Ambasciatore britannico a Roma di sollecitare i buoni uffici dell'Italia. La Consulta accettò di compiere un passo comune col Foreign Office e il 20 novembre Melegari autorizzò il Conte Greppi, Ministro d'Italia a Madrid, ad « unirsi alle pratiche che il Suo collega britannico avesse già iniziato o fosse per iniziare costì a tale riguardo » (9). Mentre al nostro rappresentante a Tangeri egli ordinò di agire « astenendosi da ogni atto o cenno che potesse incoraggiare il Governo spagnolo » (10). E il contenuto di queste istruzioni fu subito comunicato a Londra.

Scovasso condivideva il parere di Drummond Hay e si mostrò lieto, « nell'interesse di questo debolissimo Governo e consegnatamente del nostro », di apprendere che Roma si sarebbe affiancata a Londra per scoraggiare le mire aggressive della Spagna. Giudicando dall'atteggiamento dei suoi colleghi, egli riteneva che l'Italia sarebbe stata coadiuvata a Madrid dalla Francia e dalla Germania « le quali, come già ebbi a informare la E. V., vigilano attentamente in Tangeri la politica del Governo spagnolo in Marocco ». Scovasso prometteva di attenersi alle istruzioni ricevute, quantunque il comportamento del Maghzen peccasse in senso contrario per la timidezza di Sid Mohammed Bargash, Commissario per gli Affari Esteri del Sultano, che nuoceva molto al Governo marocchino. Egli stesso, seguito dal collega britannico, aveva cercato invano di convincerlo ad agire con maggiore fermezza verso il Ministro spagnolo, proponendogli « di sottomettere all'arbitrato di uno o più Governi la questione vertente quando questa minaccia di assumere un carattere allarmante ». Però l'atteggiamento del rappresentante della Spagna verso il Maghzen era ora « in perfetta consonanza con quello tenuto in Madrid dal Presidente del Gabinetto e dal Ministro degli Affari esteri ai rappresentanti d'Italia, della Gran Bretagna, di Francia e di Germania, quindi — aggiungeva Scovasso — per ora siamo tranquilli ». Egli tuttavia terminava avvertendo che il Ministro di Spagna si proponeva di recarsi a Fez per parlare direttamente con Mulei Hassan, ma per compiere quel viaggio avrebbe probabilmente atteso che le Potenze fossero impegnate negli affari d'Oriente (11).

---

(9) Serie XL, n. 7. *Melegari a Greppi*, 20 novembre 1876

(10) Serie XL, n. 5. *Melegari a Scovasso*, 20 novembre 1876.

(11) Serie XL, n. 10. *Scovasso a Melegari*, 10 dicembre 1876.



Sebbene Drummond Hay avesse continuato a riferire che il linguaggio del suo collega spagnolo nei riguardi di Bargash « serbava sempre un carattere aggressivo, tale da mantenere deste le incertezze sul contegno della Spagna », i Ministri di Gran Bretagna e d'Italia a Madrid decisero di soprassedere all'intervento comune concordato tra i loro Governi « per lasciare alla situazione il tempo di meglio delinearasi » (12)

Era chiaro che la Spagna non intendeva rinunciare alle sue ambizioni storiche verso il Marocco, ma nella situazione di debolezza militare e finanziaria in cui si trovava non poteva intraprendere nulla contro la volontà degli altri Governi, fermamente decisi a sbarrarle il passo.

La controversia del 1876 mostrò per la prima volta che le tre Potenze maggiormente interessate non erano più sole a seguire attentamente le vicende marocchine. L'Italia e la Germania avevano svolto un'azione simile a quella della Gran Bretagna e della Francia. E il Governo italiano palesò dal canto suo la volontà di mantenere lo statu quo. Era perciò necessario cercare l'appoggio delle Potenze egualmente interessate ad impedire un turbamento dell'equilibrio di forze nel Mediterraneo ed associarsi alla loro condotta per opporre un fermo rifiuto alle iniziative di quei Governi che aspettavano il momento favorevole per procedere ad uno smembramento dello Stato sceriffiano.

Questa politica di attiva vigilanza e di tutela dell'indipendenza del Sultano e dell'integrità del suo Impero sarà da quel momento la politica tradizionale della Consulta ogniqualvolta verrà seriamente minacciato lo statu quo del Maghreb occidentale. Per attuarla il Governo di Roma cercherà l'appoggio di Londra, di Berlino, di Vienna e quando il pericolo verrà da Parigi si associerà a Madrid per frenare la Francia, come nel 1876 aveva contribuito a soffocare le velleità spagnole al Marocco coadiuvando l'iniziativa francese.

In tutto questo periodo l'azione italiana non venne meno nel settore diplomatico e nulla fu tralasciato dai nostri rappresentanti per proteggere il commercio italiano, conservando intatta la posizione privilegiata che l'Italia si era creata alla Corte di Fez. Ma per controbattere l'influenza delle grandi Potenze e per incrementare gli scambi tra i due paesi il Governo del Re avrebbe dovuto seguire i consigli dei suoi Consoli a Tangeri. E se la colonia e gli interessi italiani rimasero sempre in condizione di inferiorità rispetto a quelli delle altre Potenze, ciò fu dovuto in gran parte al mancato sviluppo di una economia italiana, che precluse una forte immigrazione e il sorgere di cospicui interessi del nostro paese in quel settore, come accadde per la Germania dopo il 1890. Per questa ragione il Marocco non rappresentò per l'Italia che un problema strategico, un'arma da utilizzarsi come moneta di scambio per un eventuale regolamento della delicata questione dell'equilibrio mediterraneo.

---

(12) Serie XL, n. 9. *Greppi a Melegari*, 8 dicembre 1876.

2 - La prima crisi marocchina fu provocata dall'estensione data dalle Legazioni straniere al così detto sistema della protezione consolare. I trattati conclusi dal secolo XVIII in poi tra le Potenze cristiane e i Sultani avevano regolamentato con norme scritte il principio della protezione, consuetudine che risaliva all'epoca degli attivi rapporti commerciali tra le Repubbliche medievali italiane ed il Marocco. Mentre nel Medio Evo essa aveva rivestito carattere specifico, limitato al settore religioso ed a quello giuridico, nel trattato franco-marocchino del 1767 il concetto di protezione assumeva per la prima volta un significato concreto. L'articolo 11 stabiliva infatti che tutte le persone al servizio dei consoli e dei negozianti francesi non dovessero essere ostacolate nell'esercizio delle loro funzioni e che i Marocchini addetti agli stessi impieghi fossero esenti da qualsiasi imposizione fiscale. Costoro dunque, pur rimanendo sudditi del Sultano, venivano di fatto assimilati agli stranieri e dipendevano dalle autorità locali soltanto in materia di giurisdizione.

Nell'accordo concluso il 9 dicembre 1856 tra la Gran Bretagna ed il Marocco il diritto di protezione trovava un'ampia e precisa regolamentazione, sia nel campo consolare che in quello commerciale. L'articolo 3 del trattato generale stabiliva diverse categorie di protetti, tutti esenti dalle tasse dovute al Sultano. Il Governo marocchino si era già reso conto allora degli inconvenienti causati alle finanze del Maghzen dall'applicazione incondizionata dell'articolo 11 del trattato franco-marocchino ed aveva cercato di eliminarli regolando con maggiore precisione il diritto di protezione e ponendovi dei limiti ben definiti. Così l'articolo 4 della convenzione anglo-marocchina, accordando ai negozianti inglesi piena libertà di scelta dei loro sensali, stabiliva che i sudditi del Sultano addetti a quelle funzioni sarebbero considerati dalle autorità locali alla stregua degli altri Marocchini e sottoposti al medesimo trattamento. Inoltre era proibito agli indigeni nominati viceconsoli dal rappresentante britannico di proteggere a loro volta dei connazionali.

Questo compromesso parve rappresentare un punto di equilibrio tra le rispettive esigenze, tanto che nel trattato di commercio stipulato dalla Spagna il 20 novembre 1861 il Governo di Madrid non cercò di ottenere maggiori concessioni (13). Ma queste limitazioni al regime consuetudinario della protezione furono presto contestate dalla Gran Bretagna e dalla Spagna, in nome della clausola della nazione più favorita che dava loro diritto al trattamento accordato alla Francia dal trattato del 1767.

È probabile che il malcontento e le ripetute proteste del Sultano per il continuo aumento dei protetti abbiano indotto la Francia a con-

---

(13) Il testo del trattato ispano-marocchino del 20 novembre 1861 si trova in ROUARD.

cordare un regolamento più preciso del diritto di protezione. Il 19 agosto 1863 una convenzione venne stipulata tra il Ministro plenipotenziario di Napoleone III ed il Sultano. Si trattava di un compromesso tra le richieste del Maghzen ed il punto di vista della Francia, che non intendeva rinunciare ai diritti acquisiti col trattato del 1767.

Il nuovo regolamento, dopo aver definito la protezione individuale e temporanea, al massimo vitalizia e mai ereditaria, distingueva due categorie di protetti: gli indigeni al servizio dei Consoli e gli agenti commerciali marocchini impiegati dai negozianti francesi. La protezione non poteva estendersi ai braccianti che lavoravano nelle fattorie dei Francesi, ma essi non potevano soggiacere a procedimenti giudiziari senza che ne fosse informato l'agente consolare. Infine i rappresentanti francesi dovevano consegnare alle autorità locali l'elenco dei loro protetti e tenerle al corrente di tutte le modifiche apportate successivamente alle liste (14).

Queste disposizioni, pur limitando e circoscrivendo il contenuto dell'articolo 11 dell'antico trattato, soprattutto riguardo al numero dei sensali protetti ed al divieto di accordare la protezione ai braccianti, rappresentavano dei vantaggi concreti rispetto al regolamento contenuto nei precedenti trattati stipulati dalla Gran Breagna e dalla Spagna.

La nuova convenzione, cui presto aderirono i Governi maggiormente interessati, non menzionava l'antico diritto consuetudinario di ricompensare mediante la protezione i servizi meritevoli resi alle Potenze da sudditi marocchini. Questo silenzio non infirmava, almeno secondo l'opinione dei rappresentanti europei e soprattutto del Ministro plenipotenziario d'Italia, la validità di un diritto non scritto, ma che i Sultani avevano sempre ammesso tacitamente (15).

L'Italia si affrettò a notificare la sua adesione al regolamento del 19 agosto, perchè la protezione ai sensali era divenuta assolutamente indispensabile da quando un decreto sultanale del 1861 aveva proibito agli Europei l'acquisto della lana nei mercati dell'interno, provocando un forte aumento dei prezzi e una rilevante diminuzione delle esportazioni.

La questione della protezione consolare interessava direttamente il Governo italiano, poichè da epoca remota i rappresentanti degli Stati italiani avevano assistito i sudditi marocchini che proteggevano nelle cause tra questi ed altri sudditi del Sultano. Inoltre, i Consoli sardi prima e il Console generale d'Italia in seguito, avevano spesso ricompensato gli indigeni più meritevoli accordando loro la vecchia protezione consuetudinaria. Tutelando i privilegi accordati ai sensali il Governo del Re difendeva i propri interessi commerciali, tanto più che la mag-

(14) Per la convenzione franco-marocchina del 19 agosto 1863 cfr. TRATTATI (Appendice).

(15) Cfr. il discorso del delegato italiano alla conferenza di Madrid nella seduta del 24 giugno 1880, in I. V., pagg. 32, 33, 34, e in L. G., pag. 243.

gior parte delle ditte che commerciavano con l'Italia apparteneva a protetti italiani.

Il diritto di protezione sembrava aver trovato una sistemazione definitiva e soddisfacente nei trattati inglese e spagnolo del 1856 e del 1861 e nel regolamento francese del 1863, ma l'applicazione di questi accordi da parte di alcune Potenze venne giudicata abusiva dal Governo marocchino, che si rendeva conto chiaramente del pregiudizio che derivava alla sovranità del Sultano da certe singolari interpretazioni dei trattati (16).

Nel luglio 1876 Mulei Hassan mandò a Parigi un'ambasciata condotta da Sid Mohammed el Zebdi, il quale chiese al Ministro degli Esteri francese di rinunciare alle immunità concesse alla Francia da un articolo di un antico trattato col Marocco, in virtù del quale si otteneva nell'Impero sceriffiano « la protezione degli agenti francesi e tutte le franchigie accordate ai cittadini francesi » da parte di individui « che si trovano in certi rapporti sociali con francesi ». Così non era raro il caso in cui, per avere « soltanto venduto qualche merce ad un francese, il venditore abbia la pretesione di ricoverarsi sotto l'autorità degli agenti della Repubblica. E più sovente che verso i rappresentanti francesi il Governo marocchino avrebbe ragione di querelarsi per tolleranza di abusi simili verso agenti di altre Potenze europee ». Il Duca Decazes, ricordando all'Ambasciatore del Sultano che tale clausola era contenuta anche nei trattati stipulati dal Marocco con altri Stati, condizionò la rinuncia della Francia a quel privilegio ad eguale rinuncia degli altri Governi (17).

Non avendo ottenuto soddisfazione, nel 1877 e nel 1878 Mulei Hassan incaricò ripetutamente il suo rappresentante a Tangeri di far presente ai Ministri delle Potenze i gravi danni alla propria sovranità e indipendenza causati dagli abusi nelle protezioni. Il 18 febbraio 1879 Sid Mohammed Bargash formulò nuove proteste, inviando alle Legazioni due lettere che trattavano argomenti distinti (18). La prima esprimeva il malcontento del Sultano per la condotta dei Marocchini che tornavano dall'estero muniti di passaporto di naturalizzazione e, col pretesto di non essere più suoi sudditi, rifiutavano di sottomettersi alla giurisdizione sceriffiana. Mulei Hassan aveva deciso che i sudditi ritornati al Marocco dovevano obbedire alle leggi del paese e pagare le tasse come gli altri. Questa situazione era già stata portata a conoscenza dei

---

(16) FIGUERAS, pag 91. Questo A dà una esatta descrizione degli inconvenienti provocati dalle protezioni, particolarmente dalla tradizionale rivalità tra Marocchini musulmani ed ebrei, e nota giustamente che « il male, grave in se stesso, non stava tanto nel diritto medesimo quanto nella estensione che esso aveva acquistato ».

(17) Serie XI, n 2. *Ressman a Melegari*, 16 luglio 1876

(18) L. A., pagg 2, 3, 4.

rappresentanti stranieri, alcuni dei quali avevano trovato giuste le osservazioni del Sultano, mentre altri avevano chiesto di riferire al proprio Governo, ma le risposte non erano ancora pervenute alla Corte sceriffiana.

La seconda lettera trattava due questioni: il problema della protezione e quello dell'ingerenza degli agenti consolari nei tribunali marocchini. In materia di protezione, il Sultano desiderava l'applicazione rigorosa dei trattati e la radiazione dalle liste degli individui che non si trovavano nella situazione contemplata dagli accordi. Il Maghzen offriva garanzie giuridiche per assicurare che nessuna ingiustizia o maltrattamento sarebbe stato inflitto agli ex protetti.

Nella seconda parte della lettera il Commissario per gli Affari Esteri del Sultano deplorava l'ingerenza arbitraria degli agenti consolari nei tribunali marocchini quando uno straniero od un protetto era parte in causa, ingerenza che intralciava il libero funzionamento dei tribunali locali. Bargash concludeva invitando i rappresentanti a riunirsi per raggiungere un'intesa sulle domande avanzate dal suo Sovrano.

Nel ricevere queste lettere, il Ministro di Gran Bretagna a Tangeri Sir John Drummond Hay, in qualità di decano del Corpo Diplomatico, prese l'iniziativa di convocare in riunione i rappresentanti delle Potenze accreditate presso il Sultano. Il 21 febbraio, nel corso della prima seduta, Drummond parlò a lungo della necessità di tutelare la indipendenza dell'Impero sceriffiano e la sovranità del Sultano e si mostrò favorevole alle richieste del Commissario marocchino, sostenendo l'interesse per lo stesso commercio europeo di porre fine agli abusi e di non oltrepassare i limiti stabiliti dai trattati. L'osservanza rigorosa di questi avrebbe conferito maggiore autorità ai rappresentanti nei confronti del Maghzen. Egli sottolineò soprattutto la necessità di mantenere sull'altra sponda dello stretto di Gibilterra una zona neutrale dal punto di vista politico e religioso come il Marocco (19).

Gli altri rappresentanti, pur dichiarandosi contrari alla rinuncia ai diritti sanciti dai trattati, condivisero in linea di massima l'opinione espressa da Sir Hay. Il Ministro d'Italia fu l'unico a non accogliere questo parere. Scovasso non credeva che limitando l'esercizio del diritto di protezione le condizioni dello Stato marocchino sarebbero migliorate. Nel 1863, per ottenere il nuovo regolamento sulla protezione, il Maghzen aveva promesso di agevolare il commercio, ma dopo la firma della convenzione un decreto aveva proibito ai sensali di comprare cereali nei mercati interni. Anche le promesse di migliorare i porti della costa occidentale e di incoraggiare l'agricoltura, fatte dal Sultano

---

(19) La preoccupazione di mantenere lo statu quo lungo le coste marocchine sarà d'ora innanzi e fino all'accordo con la Francia dell'aprile 1904 il cardine della politica britannica. Questa esigenza strategica si confaceva ai cospicui interessi mercantili della Gran Bretagna.

nel 1877, non avevano avuto nessun seguito. Malgrado queste prove di cattiva volontà del Governo marocchino, il Ministro d'Italia si dichiarava pronto a collaborare con i suoi colleghi per mantenere in vita il Maghzen, assicurando la riscossione dei tributi che gli spettavano di diritto. Egli intendeva però conservare al suo Governo la facoltà di ricompensare con la protezione le benemeritenze dei sudditi marocchini. Infine, invocando il principio della irretroattività della legge, Scovasso rifiutava di eliminare dalle liste gli indigeni protetti dai suoi predecessori (20).

Nelle riunioni che seguirono furono esaminate l'una dopo l'altra le domande che Sid Bargash aveva presentato alle Legazioni nei due anni precedenti. Il punto più delicato concerneva la richiesta marocchina di togliere la protezione ai sensali dei commercianti europei. Nella seduta del 17 marzo il rappresentante britannico, nell'intento di trovare un compromesso tra il volere del Sultano e quanto era stipulato nei trattati, presentò ai suoi colleghi un progetto di regolamento che introduceva il divieto ai commercianti di scegliere i sensali indigeni nelle località dell'interno. Inoltre questi ultimi, pur godendo di uno speciale trattamento, non avrebbero usufruito della protezione comune. Il progetto offriva numerose garanzie e fissava un periodo di un anno per mettere alla prova il nuovo regolamento.

Drummond Hay, desideroso di salvaguardare l'autorità del Sultano, aveva considerato anzitutto l'ingente danno che la protezione ai sensali dell'interno recava alle finanze ed alle milizie sceriffiane. Molti ricchi possidenti si associavano a negozianti europei della costa e si facevano passare per loro sensali, ottenendo così la protezione e l'esenzione tributaria. Quando poi il Sultano levava delle truppe per lottare contro le tribù ribelli quei protetti, con la scusa di essere impegnati in attività commerciali, dichiaravano di non poter prendere le armi in quel momento (21). Il rappresentante di Gran Bretagna insisteva ripetutamente sull'opportunità di rafforzare l'autorità del Governo marocchino nell'interesse del commercio europeo, appoggiato in questo dai Ministri di Spagna e di Germania, ma ostacolato dalle riserve di Scovasso e del suo collega francese (22).

Il 12 aprile Bargash scrisse ai rappresentanti invitandoli a riunirsi presso di lui per comunicargli il risultato delle conversazioni prima di riferirne ai rispettivi Governi, in modo che potesse esprimere la sua opinione e presentare eventuali osservazioni. Il Commissario maroc-

---

(20) L. A., pagg. 7, 8.

(21) Al Marocco vigeva l'obbligo di prestare servizio militare senza paga ed i richiamati dovevano provvedere da soli al proprio equipaggiamento. Ciò spiega il danno provocato dalla defezione dei sudditi più ricchi, i quali erano gli unici in grado di combattere efficacemente.

(22) L. A., pagg. 30, 33.

chino chiese infine a coloro che non l'avessero ancora fatto di inviargli le liste dei loro protetti in tutto il territorio dell'Impero (23).

Venne consegnato allora a Sid Bargash un riassunto dei risultati raggiunti nelle riunioni precedenti, con le risposte che i rappresentanti avevano dato alle domande del Sultano. La maggior parte di esse erano state accettate; molti punti erano stati modificati, condizionando l'adesione dei Ministri all'accettazione di questi emendamenti da parte del Commissario marocchino; alcune questioni, infine, non avevano trovato soluzione per la mancata intesa tra i rappresentanti. La più importante tra queste era la richiesta di non proteggere i sensali: su questo argomento il verbale si limitava a trascrivere il progetto britannico.

Le maggiori opposizioni che le richieste del Sultano sollevarono furono quelle dei Ministri di Francia e d'Italia. Se il primo si mostrò inflessibile di fronte alla proposta inglese di limitare la libertà di scegliere i sensali e di non accordare loro la protezione, il rappresentante italiano espresse molto chiaramente il suo punto di vista sull'estensione da attribuire al diritto di protezione. Al momento di pronunciarsi sul progetto Drummond Hay, Scovasso prese la parola illustrando le condizioni del Marocco e le cause della sua decadenza. Il diritto di protezione non nuoceva al Governo marocchino, per cui egli esponeva in sei punti il programma che intendeva seguire.

1. Non rinunciare al diritto consuetudinario di proteggere sudditi marocchini oltre quelli componenti il personale della legazione e degli uffici consolari

2. Mantenere i protetti iscritti nei registri della Legazione d'Italia, dato che la legge non ha valore retroattivo; domandare tuttavia al Regio Governo di rinunciare ai protetti iscritti dopo il 1871.

3. Conservare ai protetti dediti al commercio il diritto di avere dei sensali indigeni.

4. Far pagare le tasse dovute al Sultano dagli agricoltori italiani e protetti, non appena un regolamento in proposito fosse stabilito.

5. I sudditi e protetti italiani pagherebbero tutte le tasse che sarebbero pagate dai sudditi delle altre Potenze.

6. Per accordare la protezione ad un Marocchino, la Legazione d'Italia chiederebbe d'ora innanzi il consenso del Regio Governo che sarebbe poi trasmesso al Commissario del Sultano in Tangeri.

Il Ministro italiano si riservava inoltre di esercitare in ogni caso il diritto al trattamento della nazione più favorita per i suoi connazionali. Anch'egli era d'accordo di sopprimere gli abusi, ma non poteva considerare come tale il diritto consuetudinario contestato, applicato da quasi un secolo col consenso dei Sultani. Infine, malgrado le promesse del Maghzen, egli non riteneva prudente abbandonare al Governo marocchino i protetti da lunga data. Drummond Hay aveva prospettato un

---

(23) L. A., pag 20

intervento collettivo dei rappresentanti qualora il Sultano non avesse tenuto fede alle promesse: Scovasso preferiva invece mantenere i protetti italiani piuttosto che disturbare i colleghi per richiamare all'ordine il Maghzen (24).

Con tali premesse era inevitabile che la riunione del 19 luglio dal Commissario marocchino si risolvesse in un nuovo fallimento del tentativo anglo-spagnolo di trovare un compromesso favorevole al Sultano. In risposta al riassunto dei verbali delle sedute precedenti presentato a Mohammed Bargash, questi formulò a sua volta delle osservazioni sui punti rimasti insoluti per mancanza di accordo tra i Ministri. Anche questa volta la discussione si arenò sulla questione dei sensali: il Commissario accettava soltanto il primo articolo del progetto inglese, che sottraeva i sensali al controllo di polizia delle autorità marocchine. Le altre proposte britanniche furono respinte, poichè Bargash riteneva che i sensali, eludendo la repressione immediata dei governatori locali, sarebbero rimasti liberi di commettere abusi.

Il Ministro di Gran Bretagna ritirò allora la sua proposta, a condizione che si cercasse una nuova soluzione atta a tutelare gli interessi del commercio senza nuocere al Maghzen. Bargash chiese allora che i mercanti indigeni non protetti fossero posti in condizione di parità con gli europei ed i protetti (25). Rivolgendosi all'incaricato di affari italiano, che sostituiva Scovasso, il Commissario espresse stupore e disappunto per l'opposizione del rappresentante dell'Italia alla richiesta di limitare alla lettera dei trattati l'estensione della protezione. Tutti gli altri Ministri avevano accettato quella domanda e secondo Bargash la mancanza di fiducia nella promessa di trattare equamente gli ex protetti non trovava giustificazione. Egli terminò chiedendo ai rappresentanti delle Potenze di sottoporre ai rispettivi Governi le sue proposte per risolvere le questioni in sospeso e la riunione si chiuse con la speranza espressa da Sir Hay di raggiungere un completo accordo.

I negoziati di Tangeri si concludevano dunque con un nulla di fatto: non solo non erano stati risolti i due punti controversi — la protezione dei sensali e la sua estensione —, ma le successive riunioni avevano dimostrato che non vi era nessuna probabilità di intesa tra le due tendenze.

Nel comunicare al Foreign Office il risultato negativo dei negoziati, il Ministro di Gran Bretagna giustificò le richieste del Commissario marocchino e commentando la presa di posizione dei rappresentanti che non avevano creduto opportuno accettare le domande del Sultano, egli confutò tutti gli argomenti avanzati da Scovasso. Sir Hay era convinto dell'inutilità di proseguire i negoziati a Tangeri e proponeva di affidare la soluzione delle questioni rimaste in sospeso ad una con-

---

(24) I. A., pagg. 20, 21.

(25) I. A., pagg. 24, 25.



ferenza internazionale da riunirsi in una capitale europea ed alla quale non avrebbero dovuto partecipare i rappresentanti delle Potenze al Marocco, i quali erano forse influenzati da motivi di ordine personale (26).

Il periodo che si chiude con il fallimento di questi negoziati corrisponde infatti alla prima fase della questione marocchina, in cui l'Impero sceriffiano non è ancora entrato nel gioco della politica mondiale e le relazioni tra i Gabinetti europei ed il Maghzen sono in parte lasciate all'iniziativa delle Legazioni. Tuttavia, se l'ingresso del Marocco nella politica internazionale sarà consacrato soltanto dalla conferenza di Madrid, sin dalle infruttuose conversazioni tangerine si intravede l'azione che le maggiori Potenze svolgeranno nell'immediato futuro. Un duplice schieramento si era delineato durante quei negoziati: da una parte le Potenze che sostenevano la necessità di rinsaldare l'autorità del Sultano, dall'altra quelle che miravano ad accrescere la propria influenza alla Corte di Fez.

Gran Bretagna, Spagna e Germania, mosse da motivi diversi ma convergenti, si mostravano desiderose di reprimere gli abusi e di appoggiare il Maghzen. Londra, che sapeva di non potere insediarsi sull'altra sponda dello stretto, auspicava l'integrità e il consolidamento dell'Impero e ravvisava nel Governo della Repubblica la maggiore minaccia all'indipendenza di Mulei Hassan.

Madrid, nella impossibilità di modificare a suo favore lo statu quo del Marocco e scorgendo nella Francia la rivale più pericolosa, si associava alla politica inglese nello scopo di ritardare, almeno per un certo tempo, lo smembramento dell'Impero sceriffiano (27).

L'azione dell'Inghilterra e della Spagna, più che a rafforzare la debole autorità del Sultano, mirava a scalzare l'influenza delle Potenze che, con una politica invadente, minacciavano di turbare lo statu quo a loro esclusivo vantaggio. Si trattava della Francia e, in misura molto minore, dell'Italia che aumentando il numero dei contendenti provocava il malumore di Madrid e di Londra.

Berlino, infine, non cercava che la tutela dei propri interessi, allora pressochè inesistenti. Per ostacolare l'influenza esclusiva di una sola Potenza, il suo rappresentante a Tangeri aveva spalleggiato l'azione dei Ministri di Gran Bretagna e di Spagna, come nel 1876 la diplomazia tedesca era intervenuta a Madrid per frenare le mire spagnole sul Marocco.

Italia e Francia, che non credevano in una possibile rigenerazione dello Stato sceriffiano, rappresentavano l'altro lato dello schieramento. Scettiche circa l'efficacia dei mezzi proposti dall'Inghilterra per consolidare il Maghzen e migliorare le condizioni dell'Impero, esse cerca-

---

(26) L. A., pag. 11.

(27) Sulla politica spagnola di quel periodo cfr. FIGUERAS, pagg. 88, 89.

vano principalmente la salvaguardia dei propri interessi, mantenendo le posizioni raggiunte ed accrescendo la loro influenza (28).

Accomunate dal desiderio di conservare i privilegi ottenuti, Parigi e Roma erano però spinte da motivi ben diversi: mentre la prima considerava la protezione un mezzo di continua espansione, e la tutela del commercio era una scusa evidente, la seconda non poteva abbandonare i protetti senza veder dileguare la propria influenza politica, che in concreto poggiava soltanto su di essi. Infatti l'Italia non poteva invocare, come Gran Bretagna, Francia e Spagna, cospicui interessi commerciali. Tuttavia il Governo del Re non intendeva rinunciare in alcun modo alla posizione privilegiata di cui godeva in quell'importante settore del Mediterraneo.

3 - Il fallimento dei negoziati di Tangeri indusse il Foreign Office a cercare un'altra via per risolvere secondo il proprio punto di vista la questione della protezione e gli altri argomenti rimasti in sospeso. Nell'intento di scuotere l'influenza preponderante della Francia, ottenuta mediante un largo uso del diritto di protezione, il Governo di Londra si proponeva di trasportare sul piano internazionale la questione marocchina, estendendo a tutte le Potenze i vantaggi di cui godeva la Francia, qualora non fosse stato possibile costringerla a rinunciarvi (29). Un tale atteggiamento non poteva che accogliere favorevolmente il suggerimento di Sir Hay di riunire una conferenza internazionale in una capitale straniera, con la partecipazione di un delegato del Sultano ma senza i rappresentanti delle Potenze a Tangeri.

Al principio di ottobre del 1879 Lord Salisbury incaricò i rappresentanti della Gran Bretagna presso i Governi che avevano partecipato ai negoziati tangerini di accertarsi del parere dei singoli Gabinetti sull'eventualità di riunire una conferenza per risolvere le questioni su cui non si era raggiunto un accordo. Il Governo britannico proponeva come sede della nuova conferenza Madrid per la prossimità di quella città al Marocco e « in considerazione dell'interesse che il Governo ed il popolo spagnolo prendono agli affari di quel paese », aggiungendo che

---

(28) A proposito dei negoziati di Tangeri osserva acutamente Figueras: « Francia e Italia sollevavano difficoltà per qualsiasi accordo che tendesse a limitare quello che esse esercitavano come un diritto indiscutibile a beneficio dei loro interessi economici e politici » (pag. 92). La posizione dell'Italia era mutata dalla vertenza ispano-marocchina del 1876. In realtà non esisteva ancora nessuna minaccia esterna alla integrità del Marocco e la Regia Legazione approfittava delle circostanze per aumentare l'influenza politica dell'Italia e porla sullo stesso livello di quella della grandi Potenze. Nè si potrebbe accusare il Governo di Roma di essersi prestato al gioco della Francia senza sospettarne le mire, poichè nel 1879 la politica che la Repubblica intendeva seguire nell'Africa del Nord non era ancora ben chiara.

(29) Gherzi, pag. 14.

l'atteggiamento conciliante della Spagna faceva prevedere un equo componimento della controversia (30).

Il Gabinetto di Madrid accolse con grande favore la proposta di Lord Salisbury ed il 16 ottobre il Duca di Tetuan dichiarò al Foreign Office che il Governo spagnolo condivideva interamente il punto di vista britannico e stimava opportuno che prima della conferenza si raggiungesse un'intesa preliminare tra Londra, Madrid ed eventualmente Berlino sulla interpretazione dei trattati relativi alla protezione, per risolvere la questione nel senso voluto dai due Governi. Secondo lui non sarebbero sorte divergenze di opinione tra quelle Potenze, ciò che avrebbe consentito loro di aiutare il Sultano a conservarsi indipendente ed a rafforzare la sua autorità (31).

Il 7 novembre il Conte Maffei, Segretario generale del Ministero degli Esteri comunicò all'Ambasciatore britannico a Roma che prima di prendere una decisione relativa alla progettata conferenza la Consulta desiderava interpellare il Ministro d'Italia a Tangeri (32).

Nel frattempo Drummond Hay preparava il terreno alla nuova conferenza difendendo il proprio punto di vista sugli inconvenienti delle protezioni irregolari e cercando di screditare agli occhi dei Governi europei l'atteggiamento dei rappresentanti che nel corso dei negoziati precedenti si erano decisamente opposti al suo progetto. Sospettando che Roma, Parigi ed altri Governi fossero male informati dai loro stessi Ministri, egli indusse il Foreign Office a comunicare ai Gabinetti interessati i verbali delle riunioni di Tangeri, nonché un memorandum sulle condizioni degli ebrei marocchini, in cui Sir Hay, per calmare i timori dell'opinione pubblica ebraica, dimostrava che il ritiro delle protezioni abusive non avrebbe minimamente danneggiato gli israeliti del Marocco (33).

Questo memorandum fu comunicato dalla Consulta alla Regia Legazione in Tangeri e venne debitamente annotato da Scovasso che confutò punto per punto le affermazioni di Drummond Hay, insistendo più che mai perchè non venisse ritirata agli ebrei la protezione accordata per diritto consuetudinario. L'indugio del Governo italiano a prendere posizione era provocato dall'atteggiamento risoluto di Scovasso, che suscitò dubbi nell'animo di Cairoli sull'opportunità o meno di convocare la conferenza. Il 24 dicembre il Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri italiano dichiarò finalmente all'Ambasciatore inglese che il Governo del Re aderiva « ben volentieri » alla proposta del Foreign Office e che avrebbe dato ulteriori informazioni sulla nomina del delegato italiano alla conferenza (34).

---

(30) I. A., pag. 4.

(31) I. A., n. 9.

(32) I. A., n. 20.

(33) I. A., n. 14.

(34) I. A., n. 39; Serie XL, n. 12.

Il Gabinetto di Roma, rispondendo per ultimo dopo due mesi al passo compiuto dalla Gran Bretagna presso i Governi interessati alla questione delle protezioni, aveva dimostrato apertamente la poca premura e il limitato entusiasmo con cui accettava di riaprire la discussione. Inoltre aveva voluto conoscere l'atteggiamento degli altri Governi interpellati, con la speranza che qualcuno di essi avrebbe sollevato delle difficoltà, e solo quando vide che il progetto inglese era stato accettato in linea di massima da tutte le Potenze, si decise a comunicare la propria accettazione.

Alla vigilia della conferenza la Consulta informò confidenzialmente Parigi che aveva aderito alle proposte britanniche con l'intenzione di non rinunciare alla protezione dei sensali (35), che il delegato della Italia aveva ricevuto istruzioni conformi a quelle del suo collega francese e che l'atteggiamento italiano era simile a quello del Governo della Repubblica (36).

Il Quai d'Orsay si rallegrò nell'apprendere che il Ministro d'Italia a Tangeri valutava come il rappresentante francese le pretese del Maghzen, e Freycinet chiese a Cairoli se il linguaggio di Scovasso rispecchiasse le intenzioni del Governo italiano. Rispondendo affermativamente, Cairoli si compiacque della comunanza di vedute tra i due Gabinetti ed espresse il voto che la conferenza, pur sopprimendo gli abusi, mantenesse le prerogative indispensabili allo sviluppo del commercio europeo al Marocco (37). Appare allora chiaro come la Consulta inten-

---

(35) L. A., n. 22 e allegato.

(36) L. G., n. 43: *M. de Freycinet*, *Ministre des Affaires étrangères*, à *M. de Noailles*, *Ambassadeur à Rome*. Paris, 1er juin 1880

« Une note, qui m'a été remise à titre tout privé par le baron Marochetti, m'a fait connaître il y a quelques jours, d'une façon générale, les vues du Gouvernement italien à ce sujet. Ces vues concordent à peu près avec les nôtres, et M. Scovasso en avait, en somme, donné une idée assez exacte à M. de Vernouillet. Comme nous, le Cabinet de Rome, tout en reconnaissant que l'exercice du droit de protection a pu, dans les pays musulmans, donner lieu à des abus dont il convient de prévenir le retour, est résolu à insister sur le maintien d'un système qui peut seul offrir une garantie au commerce et aux résidents européens dans le Maroc. Il a même pris l'initiative de démarches auprès des divers Cabinets représentés à la Conférence de Madrid, pour les amener à donner à leurs Délégués des instructions conformes à l'ordre d'idées où il se place lui-même. De notre côté, ainsi que je l'ai dit à M. Marochetti, nous adressons des directions analogues à nos Agents auprès des Cabinets dont il s'agit, en les informant de la communication du Gouvernement italien »

Queste notizie sull'atteggiamento del Governo di Roma non dovettero stupire il Quai d'Orsay, dopo la dimostrazione navale italiana in favore dei protetti, il ritorno di Scovasso a Tangeri a bordo di una nave da guerra e con un aumento di grado, il poco entusiasmo con cui l'Italia aveva accettato l'idea della conferenza e la decisione del Regio Governo di non rinunciare alle protezioni consuetudinarie; comunicando queste notizie, il rappresentante francese informava il proprio Governo che Scovasso era il più strenuo difensore degli ebrei (Rapporto di Vernouillet a Freycinet, in L. G., pag. 27).

(37) L. G., pag. 35; L. V., pag. 13.

desse presentarsi alla conferenza con propositi molto diversi da quelli che animavano sia Londra che Madrid.

Il Governo della Repubblica ricevette identiche assicurazioni da Berlino: all'inizio di maggio, il Principe Hohenlohe informò il Quai d'Orsay che la Germania avrebbe agito d'accordo con la Francia. Per motivi di politica europea Bismarck si associava all'atteggiamento franco-italiano (38).

Dopo un nuovo ritardo provocato da una crisi ministeriale a Madrid, il 22 aprile il Ministro di Spagna a Roma trasmise al Governo italiano la circolare con cui il Ministro di Stato Elduayen invitava le Potenze interessate a partecipare alla conferenza che si sarebbe aperta il 15 maggio nella capitale spagnola. La nota sottolineava il perfetto accordo esistente tra Gran Bretagna e Spagna sulla necessità di inviare delegati « liberi da preoccupazioni sorte da impressioni individuali » per risolvere più facilmente le questioni in sospeso. Il Ministro esprimeva anche la speranza del proprio Governo di vedere agire i plenipotenziari di Spagna e d'Italia con la massima armonia, data la comunanza di interessi delle due Potenze (39).

Il 30, Cairoli comunicò alla Spagna l'adesione del Governo del Re alla conferenza e la nomina a delegato italiano del Conte Greppi. La Consulta seguiva così l'esempio degli altri Governi, che avevano inviato alla conferenza i propri rappresentanti alla Corte di Madrid (40).

Il punto di vista con cui l'Italia partecipava ai lavori venne esposto il 26 febbraio dal Ministro degli Affari Esteri a Greppi. Cairoli confutava le affermazioni del Presidente del Consiglio spagnolo, il quale aveva dichiarato alle Cortes che i Marocchini chiedevano la protezione per sottrarsi al pagamento delle imposte. Secondo l'interpretazione data da Scovasso e accettata dalla Consulta, i sudditi del Sultano volevano soltanto porsi al riparo dalle ingiustizie delle autorità marocchine, che il Maghzen non era capace di impedire, e gli ebrei chiedevano la protezione per sfuggire alle persecuzioni del Governo sceriffiano. L'Italia, tuttavia, non era contraria ad una riforma del regime della protezione e Cairoli ricordava come il rappresentante italiano a Tangeri avesse accettato di sottoporre i protetti ai tributi locali, come gli altri sudditi del Sultano (41).

---

(38) D. G. P. *Hohenlohe a Solms-Sonnenwalde*, 6 maggio 1880: il Cancelliere ritiene invero molto opportuno che noi rispondiamo favorevolmente all'invito come le altre Potenze, ma egli è anche del parere che non conviene metterci innanzi nelle discussioni su tale questione, che, per questioni di politica generale, è meglio tenerci al fianco della Francia, che deve difendere interessi legittimi al Marocco, a causa dei suoi vicini possedimenti algerini.

Di conseguenza, ho informato confidenzialmente il Governo francese che agiremo di comune accordo con esso alla conferenza »

(39) L. V., pagg. 9, 11.

(40) L. V., pag. 11.

(41) L. V., pagg. 7, 8.

Cinque delle maggiori Potenze presenti alla conferenza di Madrid avevano preso posizione prima dell'inizio dei lavori: alla coalizione anglo-spagnola, che intendeva limitare il diritto di protezione, si opponeva, con fini antitetici, l'intesa italo-francese appoggiata dalla Germania. La politica di Bismarck, favorevole in quel momento all'espansione coloniale della Francia (42), e l'assenza di interessi tedeschi al Marocco determineranno il fallimento del programma del Foreign Office e della Spagna (43).

Il 15 maggio 1880 la conferenza si aprì con una riunione preliminare nel corso della quale si stabilì il modo di procedere dei lavori: il delegato marocchino, Sid Mohammed Bargash, avrebbe presentato per iscritto le domande avanzate dal Sultano, che avrebbero fornito la base della discussione (44). La prima riunione venne fissata per il giorno 19. Il primo intervento del delegato italiano fu provocato dalla richiesta francese, nella seduta del 26 maggio, di ammettere un'eccezione al principio della non ereditarietà del diritto di protezione, in favore di una famiglia marocchina da lungo tempo al servizio della Legazione francese. I delegati ammisero l'eccezione a condizione che questa non costituisse un precedente e riservandosi di invocare la clausola della nazione più favorita qualora il Sultano accordasse altre simili concessioni. Il Conte Greppi dichiarò di dover riferire al proprio Governo prima di rinunciare al desiderio italiano di accordare la protezione ereditaria ad una famiglia marocchina al servizio della Regia Legazione (45).

Nella seduta del 1° giugno si trattò il problema della protezione e la questione mostrò ancora una volta lo schieramento delle Potenze. Gran Bretagna e Spagna sostenevano sempre i reclami marocchini e chiedevano la soppressione della protezione ai sensali, mentre Germania e Italia appoggiavano il delegato francese che, intendendo mantenerla, mirava a tutelare gli interessi del commercio francese. Nel corso di questa riunione apparve per la prima volta l'intesa esistente tra il delegato marocchino ed i plenipotenziari di Gran Bretagna e di Spagna; infatti Sid Bargash ritirò le sue proposte, preferendo pronunciarsi sulle idee avanzate dai suoi colleghi (46).

Nella importante riunione del 6 si continuò la discussione sui sensali ed al progetto britannico presentato nella seduta precedente, che vietava la scelta dei sensali nei mercati dell'interno, si aggiunsero un progetto austriaco ed uno italiano. L'Ammiraglio Jaurès espose chiaramente il punto di vista del Governo di Parigi sulla questione in esame. La Francia non poteva accettare modifiche sostanziali al regolamento del 1863, soprattutto su tre punti:

---

(42) D. G. P. *Bismarck a Hohenlohe*, 8 aprile 1880.

(43) D. G. P. *Hohenlohe a Solms-Sonnenwalde*, 6 maggio 1880, cit.

(44) L. V., pag. 15.

(45) L. V., pagg. 21, 22.

(46) L. V., pagg. 22, 23.

1. diminuzione del numero dei sensali francesi;
2. proibizione di sceglierli nelle località dell'interno;
3. assoggettamento dei sensali alla giurisdizione locale.

Come garanzia contro gli abusi il Governo francese proponeva di ritirare la protezione a coloro che ne sarebbero risultati indegni. Acconsentiva a che i sensali pagassero le tasse agricole a condizione che il Maghzen riconoscesse formalmente agli stranieri il diritto di proprietà. Il rifiuto a queste domande avrebbe provocato l'abbandono della conferenza da parte del delegato francese.

Questo atteggiamento decise indusse il Ministro West a ritirare il progetto britannico. La conferenza esaminò allora un compromesso presentato dal delegato austriaco che cercava di conciliare le proposte inglesi con le esigenze commerciali invocate dalla Francia, ma l'Ammiraglio Jaurès lo respinse. Greppi chiese a sua volta di esporre un controprogetto suggeritogli da Scovasso, il quale si trovava a Madrid per comunicare più facilmente col plenipotenziario italiano. Le proposte italiane erano basate su tre punti:

1. facoltà di scegliere gli agenti commerciali anche nelle campagne, eccettuati tuttavia i distretti militari;
2. completa protezione di essi e determinazione del loro numero in base al regolamento del 1863;
3. pagamento delle imposte da parte dei medesimi.

Questo progetto toglieva al Governo sceriffiano il motivo di lamentarsi per il disturbo della sua organizzazione militare e non recava danno alle sue finanze. Il delegato francese dichiarò di accostarsi a queste idee ed i plenipotenziari d'Italia e d'Austria-Ungheria furono incaricati di studiare insieme i rispettivi progetti per cercare di trarne un compromesso (47).

Nella seduta successiva furono lette le proposte austriache ed italiane, modificate nella forma. Jaurès preferì ancora il progetto Greppi, ma Sid Mohammed Bargash dichiarò di aver l'ordine preciso di opporsi alla scelta dei sensali nelle campagne, perchè il Sultano non voleva incontrare impedimenti al raduno delle milizie (48).

Il 12 giugno i lavori della conferenza si arenarono sulla questione della scelta dei sensali nelle località interne, che il Commissario marocchino non voleva assolutamente accettare. Perciò egli propose di passare alla discussione degli altri punti, riservandosi di trattare separatamente con la Francia sulla base dello stato di fatto creatosi con la convenzione del 1863. I plenipotenziari di Francia, Italia ed Austria-Ungheria persistevano nell'esigere il mantenimento del diritto di scegliere i sensali ovunque e la conferenza si aggiornò, incaricando nuovamente i delegati italiano ed austriaco di introdurre delle riforme nei rispettivi

---

(47) I. V., pagg 24, 25

(48) I. V., pagg 25, 26

progetti onde conciliare le esigenze della Francia con quelle del Marocco (49).

Dall'inizio della conferenza il Governo germanico aveva ordinato al suo rappresentante di « sostenere senza riserve » la politica francese, « tanto da un punto di vista generale, quanto nella particolare questione che sarà dibattuta alla conferenza sulla situazione dei sensali » (50). Non appena si delineò l'esistenza di una intesa tra i plenipotenziari di Francia e d'Italia, lo stesso appoggio ricevette da Berlino il Conte Greppi. Il 10 giugno questi informò Cairoli che al Conte Solms-Sonnenwalde erano giunte istruzioni di spalleggiare anche l'azione italiana. Greppi si mostrava non a torto fiducioso di attuare l'intento del Regio Governo, evitando i conflitti ed attenuando le contraddizioni (51).

Il 16 giugno Bargash si recò dal rappresentante italiano per chiedergli se acconsentisse di passare all'esame delle altre domande, abbandonando per il momento la questione dei sensali. Il Commissario proponeva di continuare ad applicare in via provvisoria e restrittiva il regolamento del 1863. Greppi accettò ed i lavori ripresero il 18 (52).

Intanto anche il Conte Ludolf, delegato dell'Austria-Ungheria, ricevette l'ordine di appoggiare l'azione del collega italiano e l'allineamento delle forze opposte alla Gran Bretagna ed alla Spagna si precisò maggiormente.

Nel corso della nona seduta i plenipotenziari accettarono il regime elaborato nel 1863 in materia di sensali e di impiegati agricoli; i progetti italiano ed austriaco vennero ritirati e si passò alla redazione dell'articolo relativo al pagamento delle imposte agrarie dovute da stranieri, protetti e sensali. In cambio il Maghzen riconosceva ai sudditi delle Potenze il diritto di proprietà, subordinato al consenso del Sultano; si convenne inoltre che le terre acquistate dagli stranieri rimarrebbero sempre sottoposte alle leggi marocchine (53). Nelle riunioni del 21 e del 24 giugno si esaminò il problema del soggiorno nell'Impero sceriffiano dei sudditi del Sultano muniti di cittadinanza straniera ottenuta all'estero. Sid Bargash chiedeva che essi fossero sottomessi alla giurisdizione ed alle autorità locali. I delegati spagnolo e britannico sostennero naturalmente le proposte del Maghzen, ma la conferenza non le accettò e con l'appoggio di Greppi e della maggioranza dei plenipotenziari si adottò il progetto presentato da Jaurès: i Marocchini naturalizzati all'estero ma residenti sempre nell'Impero avrebbero dovuto, dopo un soggiorno al Marocco uguale al periodo di tempo necessario per ottenere la cittadinanza straniera, sottomettersi completamente alle leggi sceriffiane oppure lasciare il paese, a meno che la naturalizzazione

---

(49) L. V., pagg. 27, 28.

(50) D. G. P. *Hohenlohe a Solms-Sonnenwalde*, 27 maggio 1880.

(51) L. V., pagg. 25, 26.

(52) L. V., pagg. 28, 29.

(53) L. V., pagg. 29, 30.



non fosse stata accordata col consenso del Sultano. In base al principio della irretroattività della legge si convenne di mantenere a tutti gli effetti e senza restrizioni le naturalizzazioni ottenute precedentemente.

La conferenza confermò l'approvazione, già espressa nei negoziati di Tangeri, della richiesta marocchina di limitare l'intervento consolare presso i tribunali locali e nella seduta del 24 venne redatto un articolo che accordava a tutte le Potenze firmatarie il trattamento della nazione più favorita (54).

Erano state così esaminate tutte le domande presentate dal delegato del Sultano, ma rimaneva l'invito del Maghzen ad eliminare dalle liste i protetti non compresi nelle categorie contemplate dalla conferenza ed a rinunciare al diritto consuetudinario di iscrivere nuovi protetti all'infuori di quelle categorie. Il Sultano prometteva un trattamento speciale per tutti coloro che avrebbero cessato di essere protetti dalle Legazioni. Fu a questo punto che il Conte Greppi pronunciò un lungo discorso in cui esponeva le ragioni che spingevano il Governo del Re a voler conservare tutti i suoi protetti ed a non voler rinunciare al diritto consuetudinario della protezione, di cui l'Italia non aveva mai abusato. Vi erano ragioni storiche per confermare quel diritto, formatosi attraverso i secoli: gli antichissimi rapporti tra le Repubbliche marinare ed il Marocco, poi tra gli Stati italiani e l'Impero sceriffiano; ma il Governo italiano invocava soprattutto ragioni di sicurezza: l'Italia era amica di Mulei Hassan, ma doveva tener conto della limitata autorità del Sultano e della debolezza del Maghzen. Per rimediare ai mali di cui soffriva il paese era necessaria una radicale riforma dell'amministrazione marocchina e l'Italia non poteva rinunciare ai suoi diritti prima che tale riforma fosse attuata (55). Il Governo del Re proponeva che la scelta dei protetti per diritto consuetudinario non venisse fatta dai rappresentanti italiani al Marocco, ma dallo stesso Governo. Greppi terminò il suo discorso affermando che l'Italia era pronta ad associarsi alle altre Potenze per rimediare agli inconvenienti derivanti dall'esercizio abusivo di tale diritto.

Il Presidente Cánovas del Castillo prese atto delle dichiarazioni italiane, constatando come esse fossero contrarie allo spirito stesso della conferenza, che tendeva a definire e limitare la protezione. Egli invitò il plenipotenziario italiano a non inserire integralmente nel verbale della seduta il testo del proprio discorso per non urtare la suscettibilità del delegato marocchino. Greppi accettò, riservandosi però di comunicare l'originale agli altri colleghi.

Riferendo al Ministro degli Esteri lo svolgimento di questa impor-

---

(54) L. V., pagg. 30, 32.

(55) Questa condizione si trova espressa soltanto nel verbale riprodotto nel libro giallo (pag. 243); il libro verde riporta il testo attenuato del discorso di Greppi, quale fu comunicato dalla conferenza al Commissario del Sultano.

tante seduta, Greppi osservava che i suoi colleghi, ad eccezione del Presidente della conferenza, si erano mostrati d'accordo con lui. Cánovas del Castillo sosteneva la necessità di accordare delle concessioni al Marocco circa il diritto consuetudinario ed il mantenimento della totalità dei protetti. Queste concessioni erano del resto in armonia con le promesse fatte da Cairoli al Ministro di Spagna a Roma, che questi aveva immediatamente telegrafato a Madrid. D'altra parte anche Greppi aveva ricevuto istruzioni dalla Consulta di fare qualche concessione al Governo marocchino. Jaurès e Ludolf furono allora incaricati di cercare un compromesso e compilarono un progetto di articolo che ammetteva l'esercizio del diritto consuetudinario di protezione a titolo di ricompensa per servizi meritevoli resi alle Potenze: la protezione sarebbe stata accordata dai Governi e non dai rappresentanti ed annunzio preventivo ne sarebbe stato dato al Commissario per gli Affari Esteri del Sultano. Cánovas del Castillo fissò a tre per Potenza il numero di questi protetti, ma Greppi, trovando poco dignitoso un numero così esiguo, si riservò di chiedere istruzioni al proprio Governo (56).

Questa seduta, la più importante rispetto all'azione svolta dall'Italia durante la conferenza, mostrò con quanta tenacia il Governo italiano intendesse difendere il diritto di protezione. E questa posizione del Gabinetto di Roma si spiega facilmente ricordando come i protetti fossero allora l'unico mezzo dell'Italia per esercitare una influenza politica al Marocco. Rinunciare ad essi avrebbe significato abbandonare una posizione che da lunghi anni l'Italia era venuta acquistando nell'Impero sceriffiano.

Nella riunione del 26, Sid Mohammed Bargash rispose al discorso del delegato italiano confutando fatti e giudizi, il che non impedì tuttavia di adottare l'articolo elaborato da Jaurès e Ludolf.

Esaminate in questo modo tutte le domande marocchine, il rappresentante austriaco chiese al Maghzen il riconoscimento della libertà religiosa ai sudditi di Mulei Hassan e la loro assoluta eguaglianza di fronte alla legge (57). La Santa Sede era intervenuta presso il Governo di Vienna affinché promuovesse in seno alla conferenza un passo per ottenere dal Sultano la libertà religiosa nel suo Impero, come si era proceduto due anni prima al Congresso di Berlino per i sudditi dell'Impero ottomano (58). Dal canto suo, l'Alleanza Israelitica Universale aveva domandato alla conferenza di sostenere la causa degli ebrei marocchini. I plenipotenziari approvarono la richiesta del delegato austriaco, che il Governo italiano aveva premurosamente accettato, e Bargash, promettendo di comunicarla al proprio Sovrano, lesse una lettera di Mulei Hassan sul rispetto della religione ebraica e sui provve-

---

(56) L. V., pagg. 32, 34.

(57) L. G., pagg. 252, 253.

(58) L. V., pagg. 30, 31.

dimenti adottati in materia dal Maghzen, provocando vivo compiacimento tra i membri della conferenza.

Il 28, i plenipotenziari approvarono un progetto di convenzione, con riserva di due articoli relativi al numero dei protetti per consuetudine ed alla ratifica di essa, poichè Greppi non aveva ancora ricevuto istruzioni dalla Consulta (59).

Finalmente, il 30 giugno, Cairoli ordinò per telegrafo al nostro delegato di accordarsi con Scovasso per determinare il numero dei protetti per diritto consuetudinario. Munito di una lettera di Greppi, Scovasso si recò allora in forma privata dal Presidente della conferenza, che accettò di portare a dodici il numero di quei protetti. Il Ministro d'Italia a Tangeri precisò che quella cifra avrebbe potuto essere aumentata col consenso del Sultano. Scovasso e Cánovas del Castillo riferirono allora quell'articolo, secondo un modello inviato da Cairoli, aggiungendo che tale protezione sarebbe stata accordata in avvenire anche per « motivi assolutamente eccezionali » (60).

Lo stesso giorno la conferenza accettò la nuova redazione dello articolo relativo alla protezione consuetudinaria e passò a discutere la clausola sulla entrata in vigore della convenzione. Si convenne che essa avrebbe prodotto i suoi effetti dal momento della firma, prima dunque dello scambio delle ratifiche che sarebbe avvenuto nel più breve tempo possibile a Tangeri. Ma anche questa volta Greppi accettò con riserva, poichè non si riteneva autorizzato a firmare la convenzione prima che il suo Governo fosse a conoscenza del testo definitivo (61).

Il 2 luglio il delegato italiano dichiarò di essere in grado di sottoscrivere l'atto finale, a condizione che una lieve modifica fosse introdotta nell'articolo relativo al diritto consuetudinario di protezione, per meglio chiarire il principio della irretroattività in favore dei protetti. L'aggiunta richiesta dal Regio Governo completava con questo inciso il contenuto dell'articolo 16:

« La situation des protégés qui ont obtenu la protection en vertu de la coutume désormais réglée par la présente disposition sera, *sans limitation du nombre pour les protégés actuels de cette catégorie*, identique pour eux et pour leurs familles, à celle qui est établie pour les autres protégés ».

La conferenza accettò l'emendamento (62) ed il 3 luglio, nel corso della sedicesima seduta, la convenzione venne solennemente firmata dai plenipotenziari. Il Presidente riassunse i lavori ed i risultati raggiunti ed osservò come, per il principio giuridico adottato dalla conferenza, gli effetti del nuovo regolamento non si sarebbero prodotti subito. Si erano

---

(59) I. V., pag. 100.

(60) I. V., pagg. 34, 35.

(61) I. V., pagg. 103, 105.

(62) I. V., pagg. 34, 35.

fissati dei limiti ai diritti riconosciuti, onde evitare gli abusi; erano state prese misure fiscali favorevoli alle finanze del Maghzen e che avrebbero consolidato ed esteso l'autorità del Sultano; infine si erano chieste al Governo sceriffiano riforme sociali e religiose (63).

Il giorno seguente il Conte Greppi inviò alla Consulta il resoconto dell'ultima seduta e descrisse con queste parole il proprio operato:

« Per quanto ci concerne particolarmente dal momento che prendemmo parte alla conferenza con l'animo di fare le concessioni rese necessarie dal presente stato del Marocco e dalle richieste diretteci da altre Potenze, procurai che si cedesse quel tanto solo che era conveniente per contribuire a porre il Marocco in condizioni di migliorare le sue sorti; ma conservammo quanto la nostra dignità ed il nostro interesse esigevano che si mantenesse illeso, cioè il diritto consuetudinario di impartire la protezione a sudditi marocchini, accondiscendendo solo ad alcune limitazioni nell'esercizio di questo nostro diritto, ed ottenemmo che nulla venisse innovato nella situazione di quei protetti che già avevamo acquistato in virtù di questo stesso diritto ».

Greppi riconobbe l'appoggio ricevuto da parte dei plenipotenziari di Francia, Germania ed Austria-Ungheria. Il Presidente della conferenza, pur sostenendo sempre le domande del delegato marocchino, si era attivamente adoperato per raggiungere un compromesso tra le varie esigenze, mentre il plenipotenziario britannico aveva seguito i lavori con « affettata indifferenza », deludendo Sid Bargash che contava su di lui per fare accettare le richieste del Maghzen (64).

La conferenza si era risolta in un successo per la Francia e le Potenze che l'avevano spalleggiata, poichè il sistema delle protezioni era stato limitato e circoscritto, ma nulla era stato soppresso del vecchio ordinamento. In cambio del pagamento delle tasse agricole da parte degli stranieri e dei protetti (art. 12), il Maghzen si impegnava a riconoscere il diritto di proprietà agli stranieri, sottoponendo l'acquisto dei terreni al consenso del Governo marocchino ed i titoli di proprietà alle forme prescritte dalle leggi locali (art. 11). Infine il diritto consuetudinario di protezione fu conservato grazie all'energico atteggiamento del delegato italiano; anche se il numero di questi particolari protetti fu limitato, si convenne che con l'assenso del Sultano la cifra massima stabilita dalla convenzione avrebbe potuto essere superata. Inoltre tutte le protezioni già concesse per diritto consuetudinario rimanevano valide (art. 16) (65).

(63) L. V., pagg. 36, 37.

(64) L. V., pagg. 36, 37.

(65) Il testo della convenzione di Madrid si trova in TRATTATI (*Appendice*). Con decreto sceriffiano del 29 ottobre 1880 il Sultano si impegnò ad osservare le stipulazioni contenute nella convenzione del 3 luglio; il 24 aprile 1881 essa venne ratificata dal Re d'Italia ed il 1° maggio dello stesso anno, nel corso di una seduta cui parteciparono i rappresentanti delle Potenze e Sid Mohammed Bargash, avvenne

La convenzione fu un successo anche per il Governo italiano che vedeva accettate tutte le sue domande e che, senza rinunciare ad alcun vantaggio, conservava tutti i suoi protetti. Se la Germania, che non aveva allora interessi nell'Impero sceriffiano, appoggiò l'azione del delegato francese per ragioni di politica europea, l'Italia agì in seno alla conferenza non già per simpatia verso la Francia ma per difendere il proprio punto di vista, che coincideva con le esigenze francesi. Mentre nel 1880 le mire del Governo della Repubblica sul Marocco non erano ancora ben chiare, la politica della Consulta tendeva soltanto ad accrescere l'influenza italiana presso il Sultano per conquistare un posto sempre più importante tra le Potenze che avevano particolari interessi da tutelare nel Maghreb.

La convenzione di Madrid, che doveva mettere fine ad un periodo di disordini e di abusi ed inaugurare una nuova era di buoni rapporti tra il Maghzen e i Governi d'Europa, anziché essere la conclusione di una lunga controversia fu il punto di partenza di un nuovo assalto delle Potenze contro l'indipendenza del Marocco. In questo senso la conferenza fu un completo fallimento. Tuttavia, come fu giustamente osservato, essa « confermò due realtà: il carattere internazionale sempre più accentuato del problema marocchino che diventava per l'Europa un nuovo ginepraio, e la certezza che bisognava precipitarne la soluzione » (66). La convenzione del 3 luglio 1880, che conteneva i germi di future crisi internazionali, consacrò l'appartenenza definitiva della questione marocchina alla diplomazia europea.

---

a Tangeri lo scambio delle ratifiche secondo il procedimento proposto dal Gabinetto di Madrid, che implicava la conservazione dello strumento di ratifica del Sultano negli archivi del Ministero degli Esteri spagnolo (cfr documenti diplomatici spagnoli « Conférences de Madrid 1880 Suppl », pagg. 3, 7)

(66) FIGUERAS, pag. 92